

21399.15

AULA 'A'

21 OTT 2015

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DATA



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 8278/2010

Cron. 21399

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. PAOLO STILE - Presidente - Ud. 20/05/2015
- Dott. VITTORIO NOBILE - Consigliere - PU
- Dott. GIULIO MAISANO - Consigliere -
- Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere -
- Dott. LUCIA ESPOSITO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8278-2010 proposto da:

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO MESSINA, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2015

2270

contro

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 30,

presso lo studio dell'avvocato VINCENZO GIORDANO,
rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA VITTORIA
BEVILACQUA, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 323/2009 della CORTE D'APPELLO
di PALERMO, depositata il 20/03/2009 r.g.n. 415/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/05/2015 dal Consigliere Dott. LUCIA
ESPOSITO;

udito l'Avvocato BEVILACQUA MARIA VITTORIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. conveniva in giudizio s.p.a., alle cui dipendenze aveva lavorato come autista dal 2001 al 2004 in forza di contratti di fornitura di lavoro a tempo determinato, stipulati dalla predetta con varie agenzie di lavoro interinale, tra le quali, da ultima, s.p.a. Deduceva l'illegittimità dei contratti, in primo luogo per il superamento dei limiti percentuali di lavoratori interinali rispetto a quelli dipendenti dall'utilizzatore, così come fissati dalla contrattazione collettiva ex art. 1 c. 8 l. n. 196/1997. Chiedeva, pertanto, accertarsi l'illegittimità del ricorso alla fornitura lavoro a tempo determinato da parte di la nullità dei termini finali apposti ai contratti di fornitura, la conseguente conversione dei rapporti a termine intermediati in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato direttamente alle dipendenze dell'

2. Il Tribunale adito riteneva illegittimo il contratto di lavoro interinale stipulato il 3/10/2003 per il periodo 4/10/2003-20/12/2003, per violazione della clausola di contingentamento di cui all'art. 7 lett. d) c.c.n.l. autoferrotranvieri del 27/11/2000, in base alla quale i lavoratori interinali non potevano superare l'8% della forza già in organico presso l'impresa utilizzatrice.

3. A seguito di appello interposto da la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 26/2/2009, riformava la sentenza di primo grado. Osservava che il contratto in questione doveva ritenersi disciplinato dalla l. 196/1997 e non dal d.lgs 276/2003, entrato in vigore il 24/10/2003, dopo che il contratto individuale di lavoro era stato stipulato (3/10/2003). Rilevava che l'art. 10 l. 196/1997 non censurava l'ipotesi del mancato rispetto dei limiti percentuali di contingentamento. Deduceva, inoltre, che sulla base dell'art. 86 c. 3 d.lgs. 276/2003, doveva escludersi l'esistenza di limiti percentuali previsti per l'utilizzo di lavoratori interinali nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del d.lgs. 276/2003 ed il rinnovo del c.c.n.l. autoferrotranvieri avvenuto il 14/12/2004, talché il ccnl aveva mantenuto efficacia solo nella parte relativa alla individuazione delle esigenze temporanee legittimanti il ricorso al contratto a tempo determinato.

4. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il articolando due motivi d'impugnazione. Resiste l'intimata con controricorso, illustrato con memorie.

Motivi della decisione

1. Il ricorrente deduce con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, c. 2 lett. a) e 8; art. 10 c. 1 l. 196 del 1997; art. 1 c. 5 l. 1369/1960; art. 86 c. 3 d.lgs. 275/2003. Osserva che la Corte d'Appello aveva trascurato di considerare il chiaro tenore letterale dell'art. 1 c. 2 l. 196/1997. Rileva che il legislatore aveva posto fine al radicale e assoluto divieto di intermediazione di cui alla l. 1369/1960, fissando i limiti della professionalità degli intermediari e della tassatività delle ipotesi. Ha ammesso, pertanto, accanto alle ipotesi legali di uso del contratto di fornitura, le ipotesi individuate nei contratti collettivi, ponendo due condizioni: che si tratti di contratti collettivi di livello nazionale stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative; che i contratti individuino i limiti quantitativi alla possibilità di utilizzo dei lavoratori interinali. Poiché nel caso di specie è stato acclarato in giudizio il superamento dei limiti percentuali previsti dall'art. 7 lett. d) del ccnl autoferrotranvieri 27/11/2000, deve reputarsi vi sia stata fornitura di lavoro temporaneo al di fuori dei casi consentiti dal ccnl, talché il rapporto deve intendersi costituito direttamente alle dipendenze dell'imprenditore utilizzatore e a tempo indeterminato. Osserva che i due limiti percentuali previsti dall'art. 7 lett. d e dall'art. 7 lett. f c.c.n.l. citato non si escludono ma si applicano in modo concorrente, nel senso che i lavoratori interinali devono rimanere in ogni trimestre nella media dell'8 % dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'azienda, e sommati ai lavoratori a termine contestualmente assunti direttamente dall'azienda non devono superare il limite del 20%.

2. Il motivo di ricorso è infondato alla luce del principio affermato da questa Corte di legittimità, che in questa sede s'intende ribadire, secondo il quale "In tema di lavoro "interinale", nel caso in cui l'utilizzatore, in violazione dell'art. 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997, (applicabile "ratione temporis"), stipuli col fornitore contratti di fornitura di lavoro temporaneo in misura eccedente la percentuale fissata dai contratti collettivi, non si instaura un ordinario rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e utilizzatore, attesa l'assenza di ogni sanzione per la suddetta irregolarità, che riguarda la sola posizione dell'utilizzatore e non può inficiare il rapporto tra lavoratore e fornitore" (Sez. L, Sentenza n. 5667 del 10/04/2012, Rv. 622267). Nella citata pronuncia la Corte ha precisato che quando la irregolarità denunciata, come nella specie, non attiene ne' inficia il contratto tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice, questo spiega i suoi effetti "naturali", così integrando lo schema legale che prevede obblighi di retribuzione e contribuzione a carico della fornitrice, ed impedisce di ricadere nel paradigma del rapporto di lavoro subordinato ordinario con la utilizzatrice.

3. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza nel punto in cui si afferma che al contratto di lavoro non sono applicabili i limiti percentuali previsti dal citato contratto dei ferrotranvieri. Osserva che nel caso in argomento si è di fronte a un contratto di somministrazione che ha avuto la sua genesi in data anteriore alla vigenza del d.lgs. 276/2003, i cui effetti, successivamente al 24/10/2003, data di entrata in vigore del predetto decreto, dovevano essere verificati in base allo ius superveniens (d.lgs. citato, artt. 20 e seguenti), il quale sanziona espressamente il superamento dei limiti previsti dai contratti collettivi, con la conseguenza che non si pone una questione di diritto transitorio ma di diritto intertemporale.

4. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Il contratto intercorso tra le parti, infatti, è stato stipulato vigente il regime giuridico antecedente al d.lgs. 275/2003 e dallo stesso è regolato (legge n. 196 del 1997). Esso, come si è visto con riferimento alla prima censura formulata, non prevedeva la sanzione della conversione per il caso di violazione delle percentuali previste dalle clausole di contingentamento contenute nei CCNL. La circostanza che l'art. 86 del citato d.lgs. abbia previsto un regime transitorio idoneo a determinare la perdita di efficacia, fino alla scadenza, di tutte le clausole dettate dai ccnl in materia di fornitura di lavoro interinale, ad eccezione di quelle che stabilivano le esigenze di carattere temporaneo atte a giustificare la somministrazione di lavoro a termine, sta a significare, inoltre, la volontà del legislatore di attuare un graduale passaggio dalla vecchia disciplina, che non prevedeva alcun limite percentuale, alla nuova, che ha rimesso alle parti sociali l'individuazione dei limiti di contingentamento, avuto riguardo alle peculiarità del nuovo istituto di somministrazione di manodopera. Alla luce della ratio della disciplina transitoria non può razionalmente accreditarsi la soluzione interpretativa prospettata dal ricorrente, la quale finisce con l'attribuire ai contratti stipulati prima della vigenza del d.lgs. 276/2003 un regime sanzionatorio più severo di quello previsto dalla richiamata disciplina transitoria.

5. Con il terzo motivo il ricorrente si duole di violazione o falsa applicazione dell'art. 7 c. 3 legge reg. siciliana n. 21/2006 e correlato vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Osserva che la norma menzionata aveva previsto la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato utilizzati da A.S.T. s.p.a. e, poiché il ricorrente al momento della entrata in vigore della norma era in servizio, essendo stato riammesso nel posto di lavoro in virtù della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, era

JE

suscettibile di stabilizzazione ex lege. Rileva che la Corte d'Appello aveva omissis di motivare su tale decisivo aspetto.

6. Il motivo è inammissibile sotto il profilo di carenza di autosufficienza del ricorso. Ed invero non si indicano, secondo i criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità, gli atti di parte nell'ambito dei quali la questione, che non risulta dibattuta in sentenza e si assume non esaminata, è stata prospettata (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5344 del 04/03/2013, Rv. 625408: "Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell' autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività"; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498: "Per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche per quello previsto dal n. 3 della stessa disposizione normativa, il ricorrente che denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denuncia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione").

7. Per tutte le ragioni indicate il ricorso va rigettato. L'esito alterno delle decisioni giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma il 20/5/2015

Il Consigliere relatore

Ludica Esposito

Ludica Esposito

Il Presidente

Paolo Stile

Paolo Stile

Depositato in Cancelleria



oggi, 21/10/2015

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio PAOLETTI